

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE

**Per la concessione di: sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 17/06/2011

SOMMARIO

DESCRIZIONE

CAPO I • NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento - Finanziamento
- 2 Definizioni
- 3 Commissione consultiva

CAPO III - CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

- 4 Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
- 5 Scopo delle sovvenzioni
- 6 Carattere delle sovvenzioni
- 7 Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
- 8 Somministrazione delle sovvenzioni

CAPO II - CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

- 9 Soggetti beneficiari dei contributi
- 10 Scopo dei contributi
- 11 Carattere dei contributi
- 12 Procedura per l'assegnazione dei contributi
- 13 Erogazione dei contributi

CAPO IV - CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

- 14 Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari
- 15 Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - Limiti
- 16 Procedura per l'assegnazione dei sussidi
- 17 Procedura per l'assegnazione degli ausili finanziari

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

- 18 Soggetti beneficiari di vantaggi economici
- 19 Scopo della concessione di vantaggi economici
- 20 Natura del vantaggio economico
- 21 Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale
- 22 Parametri per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO VI - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 23 Istituzione dell'albo
- 24 Aggiornamento periodico dell'albo
- 25 Pubblicità dell'albo

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- 26 Riesame delle situazioni in atto
- 27 Termine per la conclusione dei procedimenti
- 28 Individuazione delle unità organizzative
- 29 Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
- 30 Leggi ed atti regolamentari
- 31 Pubblicità del regolamento
- 32 Rinvio dinamico
- 33 Tutela dei dati personali
- 34 Norme abrogate
- 35 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento - Finanziamento

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come individuati nell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere realizzati anche a mezzo di buoni sociali, voucher ed e altre forme similari di intervento.

3. Degli interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, fatta eccezione per quelli di carattere sociale, dovrà essere fatta menzione in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come: comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni, cataloghi, pubblico ringraziamento ecc...;

4. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

5. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per servizio, alle attività di cui al comma 1.

6. E' istituito il "Registro comunale delle associazioni, comitati e organizzazioni" distinto nei vari settori di attività.

7. L'iscrizione nel predetto Registro è condizione imprescindibile per accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento.

I soggetti richiedenti l'iscrizione nel predetto registro devono obbligatoriamente presentare in sede di iscrizione annualmente :

- statuto dell'associazione ed eventuale regolamento sul funzionamento degli organi sociali
- bilancio consuntivo annuale, regolarmente approvato
- elenco nominativo dei componenti gli organi di amministrazione e incarichi rivestiti
- relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento all'utilizzazione di eventuali risorse assegnate dal Comune
- ogni ulteriore documentazione richiesta dal Comune.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di sovvenzioni*»; si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per «*concessione di contributi*»; si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»; si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:

- per «*sussidio*»; un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie;

d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «*collaborazioni*» ed i «*patrocini*» senza concessioni in denaro.

Art. 3 Commissioni istruttorie

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono istituite ed esprimono parere non vincolante, «*commissioni comunali consultive*» così composte:

Commissione istruttoria in materia sociale:

- Sindaco o Assessore alle politiche sociali - presidente
- n. 1 esperto in materia sociale
- responsabile del competente settore comunale.

Commissione istruttoria in materia sportiva:

- Sindaco o Assessore allo sport - presidente
- n. 1 esperto in materia sportiva
- responsabile del competente settore comunale
- responsabile dell'U.T.C.

Commissione istruttoria per cultura e associazionismo:

- Sindaco o Assessore allo sport - presidente
- n. 1 esperto in materia culturale e scolastica
- responsabile del competente settore comunale.

2. Le commissioni istruttorie sono nominata con deliberazione della giunta comunale per tutto il periodo in cui la stessa giunta rimane in carica.

3. Relativamente ai componenti "esperti nelle varie materie" la giunta comunale nomina anche i componenti supplenti.

CAPO II CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2. comma 1, lettera a):
- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche pubbliche e private
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

Art. 5 - Scopo delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, aziende pubbliche, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle “sovvenzioni”

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - **straordinario**: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - **continuativo**: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri nei limiti prescritti dalla normativa vigente;
2. Le sovvenzioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle “sovvenzioni”

1. Gli interventi sono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro il giorno 1 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo dell'iniziativa e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta il sindaco ovvero l'assessore competente, dispone la convocazione della commissione di cui all'art. 3.
4. Il parere della commissione viene espresso in apposito verbale entro 20 giorni.
5. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale.
6. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, sono impegnate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile di settore competente.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti sia della documentazione quietanzata delle spese sostenute e delle altre sovvenzioni eventualmente percepite da altri soggetti.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche pubbliche e private;
- le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

Art. 10 - Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi é subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, aziende pubbliche, associazioni, comitati o privati. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei contributi

1. I contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

straordinario: in caso di intervento “una tantum” teso a sanare situazioni eccezionali;

ordinario: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiari.

2. La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta comunale.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi sono definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro il 1 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce, fatta eccezione per le richieste relative alle associazioni sportive che dovranno far pervenire domanda entro il 30 giugno di ciascun anno e per le istanze relative al calendario dell'Estate Montenerese e delle manifestazioni Natalizie che dovranno pervenire nei termini fissati in appositi avvisi pubblici.

2. La domanda deve indicare:

- l'attività cui la richiesta si riferisce;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. Per la concessione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il sindaco ovvero l'assessore competente, dispone la convocazione della commissione di cui al precedente articolo 3;
4. Il parere della commissione viene espresso in apposito verbale entro 20 giorni.
5. L'assegnazione degli interventi é fatta con deliberazione della giunta comunale.
6. Nella stessa deliberazione sono evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 Erogazione dei contributi

1. Tutti i contributi sono impegnate previa adozione di apposita determinazione del responsabile del settore competente a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 e 3 il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV
CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

Art. 14 - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. In considerazione delle finalità degli interventi di cui al presente capo, La concessione dei benefici a mezzo di: buoni sociali, voucher ed e altre forme similari, è da preferire rispetto alla concessione sotto altre forme.
5. Per determinati casi specifici può essere disposto il pagamento diretto di spese per le quali è stato disposto il contributo.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c) esclusivamente le persone residenti in questo Comune.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari, tenuto conto del caso specifico, può essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.

Art. 16 - Procedura per l'assegnazione dei “sussidi”

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dello sportello sociale e alla persona o dei competenti uffici comunali, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3.
2. I sussidi hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda deve essere fatta per il rinnovo annuale, né può essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, l'persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la giunta comunale, sentita sempre la commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato o variato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedura per l'assegnazione degli “ausili finanziari”

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla giunta comunale sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 3.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di vantaggi economici (ARTICOLO EMENDATO)

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche **senza fini di lucro**;
- le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

Art. 19 - Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato dalla Legge.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, aziende pubbliche, comitati ed anche privati.

Art. 20 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
- a.2 la concessione di locali, di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 mensa scolastica;
- b.3 attività sportive e ricreative gestite dal comune;
- b.4 assistenza domiciliare-sostegno educativo-soggiorno vacanze anziani;

Art. 21 - Procedura per ottenere il godimento di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:

- dei motivi della richiesta;
- dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

2. La concessione del bene è disposta dalla giunta comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla predetta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

Art. 22 – Parametri per la fruizione di servizi senza corrispettivo o in forma agevolata

1. I parametri per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, saranno determinati annualmente dalla giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe.

CAPO VI
ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL' ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 23 - Istituzione dell'albo dei soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'albo dei soggetti beneficiari, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 24 Aggiornamento periodico dell'albo

1. Annualmente, entro il 30 novembre, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.

2. Tutti i soggetti ai quali, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente art. 23. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamento sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 25 Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 23, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.

2. La pubblicità dell'albo avviene nel rispetto della tutela del principio di riservatezza di cui all'art. 33 del presente regolamento.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, i vari responsabili del settore daranno corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

Art. 27 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e dall'art. 7 della L. 18/06/2009, n. 69, sono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II	60 dalla richiesta
2	Concessione dei contributi di cui al capo III	60 dalla richiesta
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessione di sussidi 45 dalla richiesta
		Concessione di ausili finanziari 30 dalla richiesta salvo casi d'urgenza
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento Di Un bene comunale 45 dalla richiesta

Art. 28 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num d'ord	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al capo II	SERVIZI SOCIALI AFFARI GENERALI	SERVIZI ALLA PERSONA
2	«Sovvenzioni» di cui al capo I	AFFARI GENERALI	SERVIZI SOCIALI

		SERVIZI ALLA PERSONA
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al capo IV	AFFARI GENERALI	SERVIZI SOCIALI SERVIZI ALLA PERSONA
4	«Vantaggi economici» di cui al capo V limitatamente ai beni comunali	AFFARI GENERALI	SERVIZI SOCIALI SERVIZI ALLAPERSONA

Art. 29 - Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non é espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:

- le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- le leggi regionali;
- le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 31 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, é tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, *recante*: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 34 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 17/06/2011 con atto n. 17;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2011 al 19/07/2011.

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- - è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

- è entrato in vigore il giorno: 01/07/2011.